



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Comune di Cremona, di seguito anche "Comune", in persona del legale rappresentante

E

Università Cattolica del Sacro Cuore, avente sede legale in, C.F., Partita Iva, rappresentata da

Politecnico di Milano, avente sede legale in, C.F., Partita Iva, rappresentato da

E

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di seguito anche "CREA", avente sede legale in C.F., Partita Iva, rappresentato da

E tutte congiuntamente, di seguito, anche "le Parti"

PREMESSO CHE:

A) Il Comune di Cremona sta investendo da tempo in azioni a sostegno dello sviluppo e della crescita del territorio, individuando tra le linee strategiche di intervento prioritarie la valorizzazione e lo sviluppo delle filiere d'eccellenza. La filiera agro zootecnica cremonese riveste un ruolo strategico per lo sviluppo del territorio e può contare sulla presenza di università e centri di ricerca di grande prestigio.

B) Università Cattolica del Sacro Cuore e Politecnico di Milano, nel contesto delle attività di terza missione, individuano come motore di crescita economica lo sviluppo di azioni di trasferimento delle conoscenze applicate ai sistemi zootecnici intensivi ed estensivi localizzati nei territori della pianura padana in particolare, ma applicabili su tutto il territorio nazionale.

C) Con l'Accordo di Partenariato sottoscritto il 16/02/2022 *"fra il Comune, la Provincia e la Camera di Commercio di Cremona (approvato dal Comune con deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 12 gennaio 2022), l'Università Cattolica del Sacro Cuore, il Politecnico di Milano e Cremona Fiere, per lo sviluppo del Centro di Innovazione Agro zootecnico-alimentare quale modello di aggregazione per lo sviluppo sostenibile della filiera agro-alimentare lombarda per aumentare la*

capacità di ricerca, di innovazione e di trasferimento tecnologico in ambito nazionale e in ambito della cooperazione internazionale”, si è condivisa l’opportunità dell’implementazione di un Centro per l’innovazione agrozootecnica alimentare;

D) Il Comune di Cremona, nel suo ruolo di Capofila del Partenariato richiamato al punto c) del presente protocollo, sta promuovendo e stimolando la creazione, incubazione e gestione di un progetto diretto alla realizzazione del Centro ZAF Innovation Center, ovvero Zootechnical Agricultural Food Innovation Center. Allo stato attuale la progettualità **ZAF Innovation Center ha quali aree di intervento:**

- promozione e sviluppo di momenti di confronto tra università e imprese per individuare e condividere soluzioni a problemi specifici emersi durante incontri del Comitato di Indirizzo dello stesso;
- sviluppare progetti di ricerca e innovazione nel settore agro zootecnico alimentare, con particolare attenzione alla transizione ecologica;
- favorire il trasferimento tecnologico alle imprese del territorio, attuando progetti di ricerca applicata in partnership con le università;
- realizzare attività formative innovative progettate in sinergia tra imprese e università;
- favorire l’investimento di capitale e intercettare finanziamenti per progetti di ricerca applicata attraverso la partecipazione a bandi;
- consolidare rapporti di collaborazione formativa, commerciale e progettuale con Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e FAO.

E) **Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria:**

- è l’Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare, che valorizza e promuove la ricerca scientifica di base e applicata e l’innovazione, anche attraverso progetti e impianti pilota, al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile;
- individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso il miglioramento genetico e l’applicazione e lo sviluppo delle biotecnologie;
- fornisce consulenza ai Ministeri, alle Regioni e Province Autonome, nell’ambito della normativa vigente e favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese;
- sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorisce l’integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico, forestale e agroindustriale;
- opera in raccordo con le università, con gli altri enti pubblici di ricerca e con le stazioni sperimentali per l’industria, anche attraverso la stipula di protocolli d’intesa, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.

F) **Le Parti** della presente scrittura intendono avviare un progetto di collaborazione finalizzata a favorire lo sviluppo di iniziative comuni, anche per il tramite del costituendo ZAF, promuovendo la realizzazione di progetti anche sul piano internazionale, nonché a formare nuove figure professionali che siano parte attiva del sistema produttivo.

Tutto quanto sopra premesso, le parti

CONCORDANO E STIPULANO

quanto segue:

Art. 1 Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono di seguito integralmente richiamate.

Art. 2 Finalità

Le Parti intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune, finalizzati sia al reciproco scambio di competenze in ambito formativo, che allo sviluppo e alla realizzazione di programmi di ricerca, nonché alla valorizzazione dei risultati della ricerca e alla predisposizione di azioni sinergiche volte a favorire l'integrazione tra didattica, ricerca e sistema produttivo e a diffondere le conoscenze, con particolare riguardo agli ambiti di seguito elencati in via esemplificativa e non esaustiva:

Progettualità legata alla ricerca

1. Studio e applicazione di nuovi dispositivi di agricoltura e zootecnia di precisione.
2. Ampliamento dell'autonomia di robot mobili per applicazioni di automazione della stalla.
3. Studi sulla stabilità degli insilati e relazione con le caratteristiche casearie (soprattutto in relazione all'adozione di tecnologie di zootecnia di precisione nella filiera).
4. Studi sul sequestro di micotossine dagli alimenti, qualità e sicurezza del latte, salute e fertilità delle bovine (soprattutto in relazione all'adozione di tecnologie di zootecnia di precisione nella filiera).
5. Valutazioni di LCA – Life Cycle Assessment - e nLCA – Nutritional Life Cycle Assessment - delle aziende da latte padane e studi per ridurre l'impatto ambientale delle produzioni zootecniche.
6. Utilizzo del digestato per il recupero di nutrienti e la produzione di biostimolanti mediante coltivazione algale.

Progettualità legata ai servizi al territorio

1. Interazione con il sistema universitario cremonese per supporto ad azioni di alta formazione universitaria nel settore agro-alimentare (dottorati di ricerca, master).
2. Interazione con il sistema universitario e imprenditoriale cremonese per azioni di formazione continua degli operatori del settore agro-alimentare con particolare attenzione all'adozione delle tecnologie digitali per l'azienda agro-zootecnica.

Art. 3 Tipologia delle azioni programmatiche

Le parti, nell'ambito delle enunciate finalità e dei compiti e delle funzioni loro attribuiti, concordano di collaborare per l'attuazione dei programmi di ricerca e sperimentazione, informazione e formazione, di supporto tecnico, di innovazione e sviluppo, ispirati a principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica in ogni stadio della filiera produttiva.

Articolo 4 Comitato di attuazione

1. È istituito, con atto immediatamente successivo alla stipula del presente Protocollo, il Comitato di attuazione, con il compito di monitorare e di implementare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione.
2. Il Comitato di attuazione sarà composto da 2 componenti individuati in rappresentanza del CREA e 2 componenti individuati dal Comune di Cremona, su indicazione del Comitato di indirizzo dell'Accordo di Partenariato di cui al punto C) delle premesse; le rispettive indicazioni e sostituzioni dei componenti potranno essere eventualmente modificate tramite comunicazione scritta tra le Parti.
3. Il Comitato di attuazione avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché i progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.
4. Il Comitato di attuazione potrà avvalersi, per le fasi operative del presente Protocollo, delle strutture operative e del supporto dei Centri di ricerca delle Parti, con il rispettivo personale, anche per la stipula di apposite convenzioni attuative.
5. La partecipazione al Comitato di attuazione è da intendersi a titolo gratuito.
6. La nomina dei rappresentanti nel Comitato di attuazione avrà una durata di 2 (due) anni dall'assegnazione dell'incarico e la stessa potrà essere rinnovata per pari durata.

Art. 5

Modalità di funzionamento del Comitato di attuazione

1. Il Comitato di attuazione sarà convocato dal soggetto che verrà concordemente incaricato e si riunirà trimestralmente, salvo necessità.
2. La convocazione può avvenire via mail/pec e con preavviso di 5 (cinque) giorni di calendario consecutivi e in caso di urgenza di 2 (due) giorni lavorativi. Le riunioni del Comitato possono svolgersi in tele-videoconferenza o presso il Campus Santa Monica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore o presso altra location indicata; in ogni caso sarà obbligatoria la presenza di tutti e 4 (quattro) i membri ai fini della validità della seduta.
3. I verbali delle riunioni del Comitato di attuazione saranno condivisi via mail con le Parti del presente protocollo e il Comitato di Indirizzo di cui all'Accordo di partenariato richiamato nelle premesse.
4. Il Comitato di attuazione alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Protocollo d'Intesa, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.

Art 6.

Attivazione delle azioni programmatiche

1. Il Comitato di attuazione predispone una relazione preventiva e una relazione consuntiva che tengano traccia, per ciascuna delle azioni programmatiche individuate, di un rapporto che includa:
 - le fasi in cui si sviluppa l'azione;
 - le procedure attuative;
 - i tempi di esecuzione ed i costi di ciascuna fase;
 - l'individuazione delle fonti di finanziamento a cui si intende fare riferimento;
 - i soggetti interessati all'attuazione dell'azione;
 - i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci tra le parti e gli altri eventuali soggetti interessati.
2. Il Comitato di attuazione ha altresì il compito di approvare, supervisionare e monitorare stage e tirocini curriculari, di formazione e orientamento, che verranno attivati, come meglio individuato all'articolo 7 del presente protocollo.

3. Le Parti promuovono la sottoscrizione di convenzioni attuative che possono essere realizzate dalle parti congiuntamente o disgiuntamente, nonché dai componenti dell'Accordo di Partenariato sottoscritto il 16/02/2022.

Art. 7

Stage e tirocini formativi, impiego di risorse

1. Tra le finalità di cui all'art. 2 e tra le attività di cui all'art. 6 del presente Protocollo, le **Parti del presente protocollo** possono attivare stage e tirocini curriculari, di formazione e orientamento, disciplinati da specifiche convenzioni per progetti formativi e messa a disposizione di risorse per lo svolgimento delle iniziative.
2. Sarà possibile, inoltre, attivare percorsi di dottorato che coinvolgeranno il CREA e l'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Cremona e Piacenza e il Politecnico di Milano.
3. Le attività sopra individuate saranno effettuate di concerto con il Comitato di attuazione.

Art. 8

Oneri finanziari

1. Il presente Protocollo non comporta di per sé oneri finanziari per le Parti. Ogni definizione delle fonti di finanziamento per le attività da sviluppare, è demandata alle convenzioni attuative di cui all'art. 6.

Art. 9

Proprietà e utilizzazione dei risultati

In riferimento alle proprietà intellettuali che verranno a crearsi in esito all'esecuzione delle future convenzioni attuative verranno delineate, di volta in volta all'interno delle convenzioni stesse, le modalità di gestione delle conoscenze pregresse e delle proprietà dei risultati derivanti dalle attività sviluppate dalle Parti.

Art. 10

Entrata in vigore e durata

1. Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e avrà una durata di 4 (quattro) anni.
2. Tale Protocollo d'Intesa potrà essere rinnovato per un periodo di eguale durata, previo accordo scritto fra le Parti da stipulare almeno tre mesi prima della data di scadenza.
3. Per eccezionali e comprovate esigenze operative, il presente protocollo potrà essere rinnovato, di comune accordo, per un lasso di tempo inferiore a 4 anni tramite accordo sottoscritto da tutte le parti.

Art. 11

Recesso

Ciascuna delle due Parti potrà recedere dal presente atto in ogni momento, previo preavviso di tre mesi, da comunicarsi alla controparte con lettera raccomandata A.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 12

Controversie e foro competente

1. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Protocollo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire bonariamente eventuali controversie che possano sorgere durante il periodo di durata dello stesso Protocollo.
2. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia stessa, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le Parti, il Foro competente sarà quello di Cremona.

Art. 13

Oneri fiscali

1. Le Parti danno atto che il presente Protocollo redatto in singola copia e sottoscritto con firma digitale, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986.
2. L'imposta di bollo relativa al presente atto (complessivi euro 16,00) è assolta dalla Parte che ne richieda la registrazione.
3. Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto dalle parti in modalità digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

Art. 14

Protezione dei dati

1. Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Protocollo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del Protocollo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.
2. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.
3. Inoltre, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Protocollo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione del Protocollo medesimo.
4. Nell'eventualità che la gestione e la tutela di tali dati dovesse richiedere un'ulteriore disciplina, essa dovrà essere definita attraverso un successivo e specifico accordo di contitolarità, atto a regolarizzare i rapporti tra i rispettivi titolari di ciascuna delle Parti.
5. In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale le Parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che i rispettivi dati personali saranno utilizzati ai fini di legge ed al fine di adempiere agli obblighi previsti nel presente Protocollo.
6. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente Protocollo – le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto.
7. Pertanto, con la formalizzazione del Protocollo d'Intesa, le parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti sopra descritti e nei limiti delle finalità sopra citate.
8. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Art. 15

Responsabilità amministrativa

Le Parti interessate dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni si impegnano ad adottare tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti-dal medesimo decreto.

Art. 16

Norme finali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice civile, i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente la disposizione di cui agli art. 6, 10, 11, 13, 14, 15.

Firme digitali ai sensi del D.lgs. n. 82/2005.

Comune di Cremona

Università Cattolica del Sacro Cuore

Politecnico di Milano – Polo territoriale di Cremona

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria